

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma 20.03.2018

Messaggio n. 2705

OGGETTO: Tutela della maternità ed estensione del congedo parentale per i lavoratori iscritti alla gestione separata - L. 81/2017.

La legge n. 81 del 22 maggio 2017, con l'art.13 ha integrato l'art.64, comma 2, del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001), mentre con l'art.8, commi 4,5,6,7 e 8, ha innovato la modalità di fruizione del congedo parentale.

A seguito della suddetta integrazione di cui all'art. 13 della citata L. 81/2017, il nuovo art. 64 del T.U. maternità/paternità, è così formulato: "Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa".

Di conseguenza, alla luce di tale innovazione - fermo restando l'obbligo della sussistenza del requisito contributivo delle 3 mensilità, dovute o versate, comprensive dell'aliquota maggiorata, nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile - il diritto all'indennità di maternità sussiste anche in presenza di svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di maternità richiamati nel novellato art. 64 T.U. maternità/paternità.

Per quanto concerne la fruizione del congedo parentale, lo stesso è attualmente disciplinato dall'art. 8, commi 4,5,6 e 7 della citata legge n. 81/2017.

In particolare il comma 4 dispone che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma tenuti al versamento della contribuzione maggiorata, di cui all'art.59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per

congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi”.

In base alla riforma, quindi, i mesi di congedo parentale fruibili dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata aumentano da 3 a 6. È stato altresì ampliato da 1 a 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.

A tal proposito si rappresenta che l’Istituto sta provvedendo ad aggiornare le procedure informatiche di presentazione delle domande, al fine di allinearle con il dettato normativo, e che, nelle more della predetta implementazione, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata in virtù della disposizione normativa contenuta nell’art. 8, commi 4 e ss, della L. 81/2017.

Pertanto, qualora i lavoratori interessati siano in possesso dei requisiti contributivi previsti nella citata L.81/20017, potranno fruire degli ulteriori tre mesi di congedo parentale, entro i primi tre anni di vita del bambino, dandone comunicazione alla sede Inps territorialmente competente con ogni mezzo idoneo (racc.a/r, pec...).

Saranno, a breve, fornite le istruzioni operative anche con riferimento al periodo transitorio intercorrente tra l’entrata in vigore della citata legge e l’aggiornamento delle procedure.

Si invitano le Direzioni in indirizzo a dare diffusione tra le Sedi di quanto sopra esposto, a garanzia di uniformità di comportamento.